REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 859/87 e il regolamento (CEE) n. 1694/86 per quanto riguarda alcune date

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 468/87 del Consiglio, del 10 febbraio 1987, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine [1], in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1346/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio per la nascita di vitelli in Grecia, Irlanda, Italia e Irlanda del Nord, nonché la concessione di un premio nazionale complementare in Italia [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88 [3], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/87 della Commissione, del 25 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2430/87 [5], prevede all'articolo 1, paragrafo 3, che l'autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 468/87 è applicabile fino al 31 dicembre 1988 ;

considerando che secondo l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1694/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1094/87 [7], ogni vitello nato durante il periodo dal 6 aprile 1987 al 31 dicembre 1988 può beneficiare di tale premio ;

considerando che, in attesa del nuovo regime di premi da applicare nel nuovo regime di carni bovine, il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 4132/88, ha prorogato l'applicazione del premio speciale e del premio per la nascita dei vitelli fino al 5 marzo 1989 ; che occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 859/87 e (CEE) n. 1694/86 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 859/87, la data del 31 dicembre 1988 è sostituita da quella del 5 marzo 1989.

2. All'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1694/86, la data del 31 dicembre 1988 è sostituita da quella del 5 marzo 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4.
[2] GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 39.
[3] Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU n. L 82 del 26. 3. 1987, pag. 25.
[5] GU n. L 224 del 12. 8. 1987, pag. 10.
[6] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 54.
[7] GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 17.